

Commissione Paritetica Cantonale per i lavori in Gesso e l'Intonacatura

6500 Bellinzona, 21 luglio 2009

Alle spettabili imprese
imprese per i lavori in gesso e d'intonacatura,
gli stuccatori, i montatori ed i plafonatori
del cantone Ticino

ART. 20 CCL- TI (INDENNITÀ PER IL PRANZO) ASSOGGETTAMENTO CONTRIBUTIVO ALL'AVS E AGLI ALTRI ONERI SOCIALI

Egregi Signori,

in occasione di un recente incontro tra la direzione dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali e la nostra Commissione Paritetica Cantonale è stato constatato che per talune imprese edili non è chiara la disposizione contrattuale prevista dall'art. 20 del Contratto Collettivo di Lavoro per i lavori in gesso e l'intonacatura del cantone Ticino.

Considerato quanto sopra ci permettiamo rammentarvi che l'indennità pranzo, corrispondente a fr. 1.20 l'ora (qualora il dipendente, impegnato sul cantiere, non possa rientrare per il pranzo al proprio domicilio o alla sede della ditta), deve essere calcolata sulle ore effettive di lavoro e non deve essere versata in caso di assenze per malattia, infortunio, vacanze o altro.

Gli importi calcolati sulle ore effettive e versati come da disposizioni contrattuali a titolo d'indennità per il pranzo, fino ad un massimo di fr. 2'200.- (corrispondente a fr. 10.— per giorno lavorativo per un massimo di 220 giorni lavorativi l'anno) sono considerati spese e non vengono quindi assoggettati agli oneri sociali.

Importi superiori sono da considerare quale salario e saranno, in caso di revisione, oggetto di ripresa come pure importi indicati come deduzione forfettaria.

Restiamo a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti che dovessero rivelarsi necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti."

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:
Gabriele Milani

il segretario:
f.f. Sonia Lupi

Copia:

Direzione Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona